

AGEVOLAZIONI

Nuove disposizioni per le organizzazioni di produttori dell'ortofrutta

di Luigi Scappini

Con **decreto Mipaaf n. 8867 del 13 agosto 2019**, in attesa di registrazione presso la Corte dei Conti e di successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, sono state individuate le nuove regole in materia di **riconoscimenti** e di **controllo** delle **OP** (organizzazioni di produttori) per il settore dell'**ortofrutta**, in particolare per i **prodotti freschi** e/o **destinati esclusivamente alla trasformazione**, di cui all'[articolo 1, § 2, lettera i\), Regolamento n. 1308/2013](#).

Le OP rappresentano forme giuridiche con le quali ci si pone l'obiettivo di favorire la concentrazione dell'offerta di determinati prodotti.

Il **riconoscimento** delle OP è demandato alle **Regioni** nel cui territorio l'aspirante OP realizza la **maggior** parte della **produzione commercializzabile**, cui devono essere presentate le domande, contemporaneamente caricate sul Sian.

Nel caso in cui la domanda abbia a oggetto il riconoscimento di **prodotti** destinati alla **sola trasformazione**, la OP deve **allegare** anche un **impegno** alla **gestione** di tali prodotti nell'ambito di un sistema di contratti di fornitura o di impegni di conferimento stabilito nello statuto o nel regolamento della OP stessa.

Non cambia rispetto al passato la **forma giuridica** che può essere assunta dalla OP, la quale varia tra **società di capitali** con oggetto sociale la commercializzazione di prodotti agricoli, **cooperative agricole** e loro consorzi e **società consortili** agricole, ex [articolo 2615-ter, cod. civ.](#) In tutti questi casi, la **sede legale** deve essere ubicata nella **Regione** in cui viene realizzato la maggior parte della produzione commercializzabile.

La OP, per poter essere riconosciuta deve avere una **dimensione minima** individuata in **15 produttori ridotti a 5 limitatamente ai funghi**, alle **noci** nonché per i prodotti di cui ai capitoli NC 09 e NC 12.

Ai fini del calcolo del numero minimo, nel caso di persone giuridiche, nel computo si conteggiano tutti i **soci della singola persona giuridica**, tuttavia, il socio della OP che lo è in qualità di persona fisica e che fa parte di una persona giuridica anch'essa socia della OP, viene **conteggiato una volta sola**.

Ai fini del conteggio, **si considerano** quali soci solamente i **produttori** che risultano in **regola**

con la tenuta del **fascicolo aziendale** alla data di presentazione della domanda di riconoscimento da parte della OP.

È consentita, se prevista statutariamente, la partecipazione anche a **soci non produttori** nel limite, tuttavia, del **10%** dei **diritti di voto**. Tali soci, non possono svolgere attività concorrenziali a quelle esercitate dalla OP e non hanno mai diritti di voto in relazione a decisioni inerenti al fondo di esercizio.

L'**articolo 10 D.M. 8867/2019** introduce alcuni parametri volti a garantire una gestione collegiale e democratica della OP, infatti, è fatto **divieto** al singolo produttore di **detenere più del 35% dei diritti di voto** e del **49%** delle **quote societarie** o del capitale.

Nel caso in cui i soci siano due sole società, viene individuato un **limite massimo di partecipazione** in misura pari al 50%, mentre se i **soci sono sempre due di cui uno persona fisica**, a quest'ultimo si rende applicabile il limite sopra individuato del 35% dei diritti di voti.

I suddetti valori si rendono applicabili per espressa previsione normativa alle sole OP costituite in forma di società di capitali restandone, quindi, **escluse le cooperative** e le **società consortili**.

Una volta diventati soci, è fatto **obbligo di adesione** per un periodo minimo di **1 anno**, inoltre, in presenza di un piano operativo, è necessaria l'esplicita approvazione da parte della OP per liberarsi dagli obblighi che ne derivano.

Altro parametro che deve essere rispettato ai fini del riconoscimento della qualifica di OP è quello del **valore** minimo di **produzione commercializzabile** che varia da 500.000 a 3.500.000 euro a seconda del prodotto ortofruitticolo. Anche in questo caso, ai fini della verifica, si tiene conto dei volumi dei soli soggetti in regola con la tenuta del fascicolo aziendale.

Sono previsti specifici **abbattimenti** dei valori minimi richiesti nel caso di:

- prodotti **biologici** con riduzione del 30% e
- OP localizzate in **Sardegna** con riduzione del 25%.

È data **facoltà** alle singole **Regioni** di introdurre **livelli** minimi, sia in termini di numero di soci, sia di volume della produzione **superiori**.

Come detto, le OP sono forme societarie introdotte con il preciso intento di **ridurre la frammentazione dell'offerta**, particolarmente accentuata in Italia a causa della ridotta estensione delle aziende produttrici, introducendo un veicolo unico. Tuttavia, l'**articolo 5 D.M. 8867/2019** introduce una **deroga** stabilendo che, nel limite massimo del **25%** del volume di **produzione** di ogni singolo **socio**, è possibile, tramite previsione statutaria, consentire la **vendita a consumatori finali**, per il proprio fabbisogno personale, direttamente o al di fuori della propria struttura aziendale.

Seminario di specializzazione

L'IMPRESA AGRICOLA: PROFILI CIVILISTICI E FISCALI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)